



Comune di Letojanni

Città Metropolitana Di Messina

Determinazione n° 130 del 28/11/2025

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025
PER LA DIRIGENZA (CCNL 16 LUGLIO 2024)**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 30.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31/03/2025 è stato adottato il P.I.A.O 2025-2027 che prevede nella sezione relativa al piano dei fabbisogni del personale il reclutamento di n.1 "Dirigente Settore Tecnico";
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 06.06.2025 sono state apportate modifiche al *“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Approvazione di modifiche. Inserimento nel Capo II “Il Personale” degli artt. 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies e 31 septies”*;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 09.06.2025 avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per avvio procedura finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale Settore Tecnico ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000”*;
- Il decreto sindacale n. 13 del 30.06.2025 di *“CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO ALL’ARCH. CARMELO CAMPAILLA AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI”*

Dato atto che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti inquadrati nell’Area della Dirigenza;



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 387 del 10.11.2025 è stata costituita, la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), c. 4, CCNL 16.7.2024;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 luglio 2024 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'amministrazione fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) e all'art. 90 e 91 (Fondo retribuzione di risultato PTA) del CCNL del 17.12.2020.”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, valida anche per il personale di qualifica dirigenziale, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. (...).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del*



contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 25.11.2025, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per i dirigenti relativo al 2025;

Considerato che il CCNL Area Dirigenza delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 luglio 2024, prevede alla sezione II – specifica per i Dirigenti degli EE.LL. – che la stessa si applichi ai Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;

Considerato che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza relativo all'anno 2025 viene costituito per la prima volta a seguito dell'introduzione della figura dirigenziale nel comune di Letojanni e che pertanto, secondo gli indirizzi della giurisprudenza della Corte dei Conti, non è soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Richiamato il parere della Corte dei Conti sez. regionale Sardegna n. 27/21 il quale, in riferimento alla costituzione del fondo della dirigenza così si esprime: “*Invero l'art. 23, comma 2^a del d.lgs. n. 75/2017 dispone che “...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”. Sul punto il comune ha chiarito che, non essendo stata ancora costituita, nel 2016, la dirigenza e quindi nemmeno il relativo Fondo per la contrattazione decentrata, non disporrebbe di un parametro storico cui fare riferimento; per la quale ragione ha prospettato in alternativa, l'avviso dell'ARAN secondo il quale “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”. 7 La soluzione appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun'altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell'individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali - Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall'ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel*



caso specifico previsti dall'art. 9, comma 28^ del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l'Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione.

Visto l'art. 42, CCNL 16.7.2024 che dispone:

“1. Nell'ambito dei valori minimo e massimo di cui all'art. 37, comma 6, la retribuzione di posizione è differenziata in base alla effettiva complessità e responsabilità delle posizioni dirigenziali affidate, in continuità con la previgente disciplina. Resta fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.02.2006.

2. Ai fini della differenziazione di cui al comma 1, gli enti effettuano la graduazione delle posizioni dirigenziali previste nell'ambito della propria struttura organizzativa, previo confronto sui relativi criteri ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a).

3. La retribuzione di posizione è attribuita sulla base delle risorse del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, complessivamente destinate a retribuzione di posizione e della graduazione di cui al comma 2. Essa è adeguata in caso di conferimento di un nuovo incarico su una posizione dirigenziale con valore economico diverso dalla posizione precedentemente coperta ovvero in caso di nuova graduazione - a seguito di modifiche dell'organizzazione o dei criteri di cui al comma 2 - e conseguente revisione del valore economico attribuito. Resta fermo quanto previsto dall'art. 31 del CCNL 17/12/2020.”

Richiamata perciò la deliberazione di G.C. n. 292 del 5.08.2025 che ha approvato i criteri generali per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 401 del 25/11/2025, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per i dirigenti relativo al 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato per la dirigenza relativo all'anno 2025, tenuto conto:

- della deliberazione di G.C. n. 292 del 5.08.2025 che ha approvato i criteri generali per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti e della scheda individuale di valutazione del dirigente del settore Tecnico- manutentivo che ha attribuito il valore massimo riconosciuto dal CCNL vigente;
- del numero dei dirigenti in servizio anno 2025;
- destinazione di una somma pari al 20% della retribuzione di posizione per permettere un sistema premiale della performance graduato;
- della capacità economica dell'ente, rispetto degli equilibri di bilancio e limite della spesa media del personale triennio 2011-2013;

Il fondo risulta costituito nell'ammontare complessivo è pari a € **55.550,84**, così suddiviso:

Retribuzione di posizione	€ 46.292,37
Retribuzione di risultato (max 20%)	€ 9.258,47



TOTALE	€ 55.550,84
---------------	--------------------

Si dà atto che:

- l'incarico di dirigente del settore tecnico è stato ricoperto dal medesimo dipendente che ricopriva la P.O. il cui costo complessivo della retribuzione di posizione e indennità di risultato era pari ad € 20.000,00 e che, pertanto deve imputarsi come nuova spesa a carico del bilancio la differenza pari ad € 35.550,84;
- viene rispettato il limite rappresentato dal D. L. n. 34/2019 relativo alle capacità assunzionali anno 2025, che nel caso del comune di Letojanni, ammonta ad euro 103.393,44, come da atti d'ufficio ;
- viene rispettato il limite della spesa media del personale del triennio 2011-2013;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i CCNL Dirigenza e in particolare quelli stipulati il 17 dicembre 2022 e il 16 luglio 2024;

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi dell'art. 39, CCNL 16 luglio 2024, il Fondo risorse decentrate dell'Area Dirigenza per l'anno 2025, secondo le linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per i dirigenti relativo al 2025 giusta delibera di G.C. n. 401 del 25/11/2025, nei seguenti importi complessivi:

Retribuzione di posizione	€ 46.292,37
Retribuzione di risultato (max 20%)	€ 9.258,47
TOTALE	€ 55.550,84

- 2) Di dare atto che il presente fondo, essendo costituito per la prima volta non è soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed è stato parametrato tra



l'altro, secondo gli indirizzi della giurisprudenza della Corte dei Conti, alle capacità economiche dell'Ente entro il limite di cui al D.L. n. 34/2019 e conseguente D.M. del 17.03.2020;

- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2025 relativi alla spesa del personale;
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6) Di pubblicare la presente determinazione:
 - all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
 - nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale – Dirigenti;
 - nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi, mediante inserimento nel relativo elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, e s.m.i.;
- 7) Di accertare e far rilevare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto che in proposito il corrispondente parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di settore
- 8) Di dare atto e far rilevare - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal summenzionato art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. - che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, e che lo stesso pertanto viene sottoposto al controllo di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 153, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, da rendersi mediante apposizione di apposito visto di regolarità contabile;
- 9) Di trasmettere la presente determinazione di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Anno 2025:
 - al Revisore dei Conti, ai fini della certificazione in merito alla compatibilità dei costi dalla stessa rivenienti con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in relazione a quanto stabilito all'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
 - alle Organizzazioni Sindacali e alle rappresentanze sindacali aziendali;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;



- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo On Line.

Letojanni, 28/11/2025

Il Responsabile del Procedimento
Fto Carmela Lo Turco

Il Reponsabile del Procedimento
CARMELA LO TURCO / ArubaPEC S.p.A.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale